



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 10/11/2025

FATTO

Con ricorso in data 26 giugno 2025, la ricorrente ha dedotto di aver stipulato, in data 15 settembre 2016, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto in via anticipata nel mese di maggio 2023 in corrispondenza della 77^a rata sulle 120 originariamente previste, e ha lamentato il mancato rimborso di quanto dovuto per le provvigioni dell'intermediario e le commissioni di istruttoria.

Ha chiesto perciò all'ABF di dichiarare il proprio diritto al rimborso di commissioni non maturate per complessivi euro 683,35, oltre interessi dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

L'intermediario, dal canto suo, ha contestato di dovere provvedere al rimborso, avendo già provveduto a corrispondere quanto dovuto, e ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo le pretese avversarie del tutto infondate.

È pacifico tra le parti che sono stati rimborsati, oltre agli importi riconosciuti in sede di conteggio estintivo, euro 186,68 per "spese di istruttoria" e "commissioni di attivazione" ed euro 267,39 per "commissione rete esterna".

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento parziale.

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, per effetto dell'estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito. Estinzione dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11-*octies*, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), che nel secondo periodo risulta ora così formulato: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con la pronuncia n. 26525/2019 dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto, cui i Collegi ABF assicurano continuità: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front». «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Con riguardo alle voci di costo oggetto del ricorso, l'orientamento consolidato dei Collegi ABF è nel senso che le commissioni di attivazione hanno natura up front, in quanto si riferiscono ad attività che si esauriscono con la sottoscrizione del contratto di finanziamento: per i costi up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, i Collegi applicano il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Quanto alle spese di istruttoria e la commissione rete esterna, si tratta di costi recurring.

